

DOTT. PAOLO VALVO
NOTAIO

STATUTO

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 Bis, Tab.

allegata al D.P.R. N. 642 del 26.10.72

Repertorio N.248.785

Raccolta N.10.489

Reg. a Conegliano

il 12-7-99 n° 1369

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE

Serie

I

STRAORDINARIA DEI SOCI

Direttore f.to:

P. Rossi, P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore venti e minuti quarantacinque

- 22.06.1999 - - alle ore 20.45 -

In Villorba, alla Via Vazzole, presso la sede dell'A.R.E.P.

Innanzi a me dottor PAOLO VALVO, Notaio in CONEGLIANO e iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, fatta espressa rinuncia, avendone i requisiti, all'assistenza dei testimoni, col mio consenso, è comparso il Signor:

Bisetto Paolo, nato a Carbonera (TV) il 25 giugno 1945, residente a Treviso, Piazza ex Convento Cappuccine n.1, imprenditore

il quale interviene nella sua qualità di Presidente, pro tempore, del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione

denominata "A.R.E.P. Associazione Rieducativa Ente Privato

Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa" con sede in Villorba

(TV), Via Vazzole, riconosciuta con Decreto della Regione

Veneto in data 30.1.1990 n.375, Codice Fiscale 01515560264,

iscritta al n.451 del Registro delle Persone Giuridiche


presso il Tribunale di Treviso.

Io Notaio sono certo dell'identità personale e qualifica del

ALLEGATO AL DECRETO

del 16/11/99

55/13300-D



comparente, il quale mi chiede nella sua veste soprannominata, di accogliere nei miei atti quelle che saranno le deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della predetta Associazione, riunita per oggi in questo luogo e ora.

Assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Bisetto Paolo, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario, quindi constatata e dà atto:

- che la presente Assemblea è stata convocata nelle forme statutarie, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre lo stesso Presidente, i signori Borsato Teofilo, Zorzi Maria Pia, Pin Franca, Antonello Elio, Pasquotti Maria Laura, Granziol Fidelia e Damer Luciano.

- che sono presenti in proprio n. 11¹ su n. 21 soci;

- che il vigente statuto sociale prevede all'art.18 la valida costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati;

che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto dell'Associazione.

Passando alla trattazione, il Presidente espone le numerose modifiche Statutarie che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in conformità a quanto rilevato dalla Giunta Regionale della Regione Veneto, Unità di Progetto, Affari Istituzionali e Controllo con raccomandata in data 8 aprile 1999 al n. 2669/13300 - U.P..


Preliminarmente il Presidente informa l'assemblea che occorre gratificare la modifica della denominazione sociale, implicitamente avvenuta con Verbale di Assemblea Straordinaria in data 30.6.1998, da "A.R.E.P. Associazione Rieducativa Ente Privato Emanuele Setti Carraro Dalla Chiesa" in "A.R.E.P. - Associazione Rieducativa Ente Privato - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "A.R.E.P. - Associazione Rieducativa Ente Privato - ONLUS" oppure "A.R.E.P. - ONLUS".

Il Presidente passa, quindi, a leggere ed illustrare ai presenti le modifiche allo Statuto.

L'Assemblea dei soci, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, all'unanimità

D E L I B E R A

1) - di modificare la denominazione sociale dell'Associazione da "A.R.E.P. Associazione Rieducativa Ente Privato Emanuele Setti Carraro Dalla Chiesa" a "A.R.E.P. - Associazione



Rieducativa Ente Privato - Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "A.R.E.P.

- Associazione Rieducativa Ente Privato - ONLUS" oppure
"A.R.E.P. - ONLUS".

2) - di modificare ed adeguare lo Statuto Sociale alle os-
servazioni formulate dalla Giunta Regionale della Regione
Veneto, Unità di Progetto, Affari Istituzionali e Controllo
con raccomandata in data 8 aprile 1999, n. 2669/13300 - U.P.

3) - di approvare, pertanto, il nuovo testo dello Statuto,
che abroga e sostituisce quello vigente, e che, previa let-
tura da me datane al Presidente in assemblea, sottoscritto
dallo stesso e da me Notaio, si allega al presente atto sot-
to la lettera "A".


Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore ventuno e minuti cinque. 1) Adde
"e per delega n.3 soci" Postilla unica approvata.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto l'atto presente del quale ho
dato lettura all'intervenuto che lo riconosce in tutto con-
forme alla sua volontà e lo approva e sottoscrive insieme a
me Notaio qui di seguito.

E' dattiloscritto tutto da persona di mia fiducia su di un
foglio per tre intere facciate oltre quanto della presente
fin qui.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



All. « A » all'atto
del 22/06/1999
n. 248.785 di rep.
n. 10.489 di racc.

STATUTO

"A.R.E.P. - Associazione Rieducativa Ente Privato -
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

GENERALITA' - SCOPI - FINALITA'

ART.1) E' costituita l'associazione "A.R.E.P. - Associazione Rieducativa Ente Privato - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "A.R.E.P. - Associazione Rieducativa Ente Privato - ONLUS" oppure "A.R.E.P. - ONLUS".

ART.2) L'associazione ha sede in Villorba (TV), Via Vazzole.

ART.3) La durata dell'associazione è illimitata.

ART.4) L'associazione non è a scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo:

a) dell'assistenza sociale e sociosanitaria

b) assistenza sanitaria

c) beneficenza


d) istruzione artigiana e professionale

e) sport dilettantistico

a favore degli handicappati, disadattati e traumatizzati in genere.

L'attività dell'associazione si esplica esclusivamente nell'ambito territoriale del Veneto.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuta-



rie in quanto integrative delle stesse per le quali, se produttive di reddito, sarà tenuta apposita contabilità.

La sua attività principalmente consiste nel:

a) rieducare ed alleviare le sofferenze delle persone minorate e traumatizzate, perché tutti i disadattati fisici e/o mentali possano trarre benefici dalle attività rieducative, terapeutiche, sportive e ricreative;

b) promuovere ricerche nel settore dell'handicap e specializzazioni nelle relative terapie rieducative;

c) diffondere la rieducazione dell'handicappato come bisogno sociale e come obiettivo morale;

d) promuovere tutte le discipline ginnico-sportive a scopo ricreativo per i disabili, disadattati e traumatizzati, con particolare riguardo alla pratica equestre;

PATRIMONIO

ART.5) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo;

- elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;

- eventuali entrate derivanti da manifestazioni organizzate al fine di reperire fondi per scopo benefico destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;

- avanzi netti di gestione destinati dall'Assemblea ad in-

cremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci;

- erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio;

- redditi derivanti dal suo patrimonio non destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività non destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla quota associativa; è comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare dei versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa stessa.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa come sopra determinata, e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo a ripetizione di quanto versato all'associazione; ver-

sato che non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi ad alcun titolo.

SOCI

ART.6) I soci si suddividono in:

a) soci effettivi

b) soci onorari

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e non dell'associazione.

Sono soci effettivi coloro che aderiscono all'associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Sono soci onorari dell'associazione coloro che vengono nominati tali all'assemblea per aver effettuato versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza o per aver reso particolari servizi all'associazione favorendone l'attività; il socio onorario è comunque tenuto al versamento della quota associativa annuale.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda scritta al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e

l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo provvederà a convocare l'Assemblea per deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro 90 giorni dal suo ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.


Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione, può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea.

L'esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire al collegio dei probiviri di cui al presente statuto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il mancato versamento della quota associativa annuale entro



il termine essenziale del 31/3 di ogni anno solare fa perdere inappellabilmente la qualifica di socio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.7) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente dell'associazione;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA

ART.8) L'assemblea è composta da tutti i soci, effettivi ed onorari.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

ART.9) Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo ed in sua assenza od impedimento da un vice presidente.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie possono essere convocate nella sede dell'associazione o altrove.

ART.10) I soci sono convocati in assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione nell'albo dell'associazione almeno 15 giorni prima di

quello fissato per la convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno ed, eventualmente, il giorno, l'ora ed il luogo, della seconda convocazione.

ART.11) Il presidente dell'associazione nomina un segretario per la redazione dei verbali e per gli incombeni relativi al funzionamento dell'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio, che non rivesta alcuna carica sociale o sia dipendente dell'associazione, a mezzo delega scritta da conservare fra gli atti dell'associazione.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

ART.12) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da effettuarsi almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Gli amministratori non potranno votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano le loro responsabilità.

ART.13) Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere il consiglio direttivo e determinare il numero dei suoi componenti;
- b) eleggere il collegio dei revisori dei conti;
- c) eleggere il collegio dei probiviri;
- d) approvare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo;
- e) approvare le direttive generali entro le quali il consiglio direttivo programmerà la propria attività;
- f) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- g) concedere e revocare l'affiliazione ad altra associazione, ai centri di rieducazione, aventi lo stesso scopo;
- h) nominare i soci effettivi ed onorari ed escluderli.

ART.14) Spetta all'assemblea straordinaria modificare le norme statutarie.

La stessa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli stessi. Le deliberazioni di sua competenza vengono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.15) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque a quindici membri.

ART.16) Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il presidente,
due vice presidenti ed un segretario.

I poteri dei vice presidenti verranno fissati dal Consiglio
Direttivo al momento della loro nomina nell'ambito delle
competenze del Direttivo stesso.

Dalla nomina di consigliere non consegue alcun compenso.

ART.17) Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri
per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'as-
sociazione, salvo quanto espressamente riservato, a norma
del presente statuto, all'assemblea dei soci.

Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere
ratificati dall'Assemblea nella prima riunione utile.


Il consiglio direttivo può deliberare qualsiasi atto che
rientri nello scopo sociale ed in particolare, a titolo e-
semplificativo:

a) disporre del patrimonio dell'associazione nel rispetto
delle disposizioni di legge, sulla base degli indirizzi ap-
provati dall'Assemblea;

b) amministrare il patrimonio associativo, predisporre il
bilancio preventivo dell'associazione e il bilancio consun-
tivo da sottoporre, all'approvazione dell'assemblea;

c) predisporre ed attuare programmi ed attività in base agli
indirizzi generali dettati dall'assemblea;

d) provvedere all'assunzione ed al licenziamento del perso-
nale;



e) nominare ove lo ritenga opportuno uno o più esperti propri dell'associazione per l'esercizio di tutte le attività ed in particolare per quelle terapeutiche e ricreative;

f) nominare eventuali commissioni (anche fra persone estranee all'associazione) necessarie per particolari attività operative, fissandone l'attribuzione e la durata:

g) determinare, entro il 31.12 di ogni anno, le quote associative dovute dai soci per l'anno solare successivo.

Il consiglio potrà delegare ad uno o più amministratori le proprie attribuzioni nonché il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.18) Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri o dal collegio dei revisori.

ART.19) Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri ivi compreso il presidente e quando raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

ART.20) La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio direttivo ed in sua assenza o impedimento al vice presidente designato.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.21) Il Presidente o, in sua assenza il Vice-Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.22) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti fra i soci.

L'incarico dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di consigliere ed è a titolo gratuito.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

I revisori dei conti partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del consiglio direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sorvegliano la gestione economica - sociale.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.23) Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri, nonché il libro dei soci.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART.24) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.